



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa , in persona dei magistrati

Dott. GUZZO Liliana presidente rel ed est.

Dott Zanon Gabriella

giudice

Dott. Boccuni Luca

giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2186/2013 promossa da:

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. con domicilio eletto presso il suo studio in

ATTRICE

contro

B

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

e

dall'avv.to

, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima

in

黑

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

Sentenza n. 4170/2015 pubbl. il 30/12/2015 RG n. 2186/2013 Repert. n. 7262/2015 del 30/12/2015

Oggetto: impugnazione delibera assembleare s.r.l.

Conclusione dell'attrice

- - 2) spese di lite ed onorari rifusi
 - 3) sentenza esecutiva

in via istruttoria come in memoria ex art 183 VI comma n. 2 c.p.c.

conclusioni della convenuta

in via principale e nel merito

rigettare integralmente le domande tutte proposte dalla dott.

_ormulate nei confronti della società _ & . Siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto oltre che sfornite di qualsiasi prova.

Sempre in via principale e nel merito

Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della delibera assembleare della società B in data 27.12.2012 e conseguentemente le operazioni societarie poste in essere dall'Amministratore Unico.

In via ulteriore

con rifusione di spese diritti ed onorari del presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A , socia di & ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Tribunale la & impugnando le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci in data 27.12.2012 con cui è stata deliberata con il suo voto contrario e con il voto determinante di C "la vendita di partecipazioni" e la "sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della società

pagina 2 di 7



", chiedendo che venisse dichiarata l'invalidità per annullabilità, ex art."

2479 ter cod. civ., con ogni conseguente effetto, di tali deliberazioni dell'assemblea di di data 27 dicembre 2012.

A sostegno dell'impugnazione ha dedotto innanzitutto la annullabilità ex art. 2479-ter. comma 1 c.c. delle deliberazioni impugnate per non conformità alla legge per essere state esse adottate in violazione dell'art. 2374 cod. civ. ritenuto applicabile anche alle s.r.l.: sul punto ha affermato che in assemblea l'odierna attrice aveva espressamente dichiarato di non essere sufficientemente informata degli argomenti in trattazione e aveva richiesto che l'assemblea fosse rinviata a successiva adunanza, instando a che le venissero messe a disposizione tutte le più ampie informazioni per consentirle di assumere le determinazioni ravvisate più opportune; ha in ogni caso affermato che sussisteva invalidità delle deliberazioni de quibus sempre ex art 2479 ter comma 1 c.c. per difetto di sufficienti informazioni e l' invalidità ex art. 2479 ter, co. 2 c.c. della deliberazione relativa alla vendita delle azioni E in quanto assunta con il voto determinante di in conflitto di interessi trattandosi di delibera produttiva di danno

dichiarata contumace in prima udienza, si è tardivamente costituita in giudizio, dopo la scadenza dei termini concessi ex art 183 VI comma c.p.c., chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della validità e l'efficacia della delibera assembleare della società B in data 27 dicembre 2012 e conseguentemente delle operazioni societarie poste in essere dall'Amministratore Unico. Ha rilevato che l'art 2374 cc non era applicabile alle s.r.l., che la assemblea era stata ritualmente convocata con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno che erano stati anche illustrati dall'amministratore nel corso dell'assemblea; che quand'anche si fosse ritenuto che C fosse in conflitto di interessi non risultava provato alcun danno in capo alla società.

E' stata revocata la dichiarazione di contumacia.



Sulle conclusioni delle parti trascritte in Repert. n₁7262/2015 del 30/12/2015 documentalmente viene in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.

In primis il Collegio, dando atto che sul punto si registra nella giurisprudenza di merito contrasto di orientamenti, accede all'orientamento secondo cui la norma di cui all' art 2374 cc. non è applicabile alla società a responsabilità limitata

La attuale disciplina della società a responsabilità non contempla più, a differenza dell' abrogato art 2486 cc, il richiamo alla disposizione che attiene al rinvio dell'assemblea prevista per le s.p.a.; con la riforma del diritto societario, si è voluto marcare la differenza tipologia tra spa ed s.r.l. e in coerenza con ciò è stato previsto per le s.rl. un autonomo insieme di norme nell'ambito del quale non vi sono generalizzati rinvii alla disciplina delle s.p.a. ma rinvii specifici, di tal che varie norme in tema di società per azioni non risultano più "in via generale" applicabili alla società a responsabilità limitata.

Si è osservato da più parti che la previsione del rinvio dell'assemblea per le s.p.a. è funzionale a un tipo societario caratterizzato da un'ampia compagine sociale, buona parte della quale potenzialmente poco propensa alla partecipazione alla gestione societaria e che, conseguentemente, può essere scarsamente informata della vita sociale, nel mentre il mancato richiamato per le s.rl. a detto istituto previsto dalla norma di cui all'art 2374 cc. è coerente con il disposto di cui all'art 2479 bis primo comma c.c., all'art 2479 cc e con gli ampi diritti riconosciuti ai soci che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 comma 2 cc norma quest'ultima che, pur ponendosi su un piano diverso, consente comunque di ritenere non irrazionale il mancato richiamo all' art 2374 c.c; con la conseguenza altresì che in difetto di specifico richiamo a detta norma non è consentita l'applicazione analogica di essa.

Non è dunque nella fattispecie ravvisabile il vizio delle deliberazioni impugnate consistente nell'omesso rinvio dell'assemblea non trovando applicazione la norma de qua.



Per il resto, con riferimento alla delibera di cessione delle partecipazioni di

per l'attrice ha altresì allegato sa il vizio integrato dalla carenza di informazioni - prospettato non come vizio di "assoluta assenza di informazioni", che attiene in buona sostanza alla convocazione della assemblea e la cui esistenza comporta la nullità della deliberazione, bensì come vizio relativo a una assenza "relativa" di informazioni che l'attrice ha in buona sostanza inquadrato nel disposto dell'art 2479 ter comma 1 c.c. - sia il vizio di cui all'art 2479 ter II comma cc. chiedendo in forza di ciò l'annullamento delle deliberazione

in conflitto di interessi essendo egli anche l' amministratore di E i; trattasi di delibera che può comportare danno alla società, essendo stata essa adottata senza che venisse neppure precisato il prezzo di vendita delle singole azioni (se non con un generico riferimento ad una non meglio precisato prezzo di un recente acquisto di una partecipazione) e il numero di azioni oggetto di cessione con mera indicazione di un "massimale", e ciò benchè la socia

, avesse chiesto anche in assemblea in buona sostanza che venisse comunicato con un congruo anticipo ad entrambi i Soci con quali modalità l'amministratore intendesse vendere (non sono stati resi sul punto neppure chiarimenti in assemblea). Il potenziale danno richiesto dall'art. 2479 ter II comma c.c è evincibile proprio dalla genericità che connota detta deliberazione e in particolare dalla mancanza di indicazione del prezzo unitario e del numero di azioni da cedere il che rende possibile, a tacer d'altro, anche una cessione a un prezzo non congruo.

La delibera de qua va dunque annullata (la esistenza di tale vizio rende superfluo l'esame dell'ulteriore vizio dedotto).

In ordine alla delibera relativa alla sottoscrizione Repert. n. 7262/2015 del 30/12/2015

l'attrice ha allegato invece il solo vizio integrato dalla carenza "relativa" di informazioni, nel senso dinnanzi esposto.

Va sul punto rilevato che l'amministratore ha dato conto che deliberato nella stessa data l'aumento e ha richiesto ai soci di deliberato nella stessa data l'aumento e ha richiesto ai soci di deliberato nella stessa data l'aumento e ha richiesto ai soci di deliberato di capitale:

non risulta che la attrice - che ha meramente sull'argomento lamentato in assemblea di non essere informata - nel corso dell'assemblea abbia chiesto specifiche informazioni sul punto, né che ella abbia chiarito in assemblea di quali informazioni necessitasse per poter assumere una deliberazione "informata" di tal che non può ritenersi sussistente l'addotto vizio: la domanda di annullamento della delibera de qua va dunque rigettata.

In ragione del rigetto di una delle domande attoree le spese di lite vengono compensate per la metà ponendosi la residua metà, liquidata come da dispositivo a carico di parte convenuta soccombente in relazione alla domanda di annullamento della deliberazione relativa alla vendita delle partecipazioni di

P.Q.M.

Il Tribunale

- 1) annulla la deliberazione dell'assemblea dei soci di & . di data 27.12.2012 relativa alla vendita di partecipazioni di & .
- 2) rigetta la domanda di annullamento della deliberazione di data 27.12.2012 relativa della sottoscrizione dell'aumento di capitale di
- 3) compensa per metà le spese di lite; condanna la convenuta a rifondere a

 A la metà delle spese di lite, quota che liquida in €
 3625,00 per compenso professionale ed € 450,00 per spese , oltre spese generali
 IVA e CPA

Venezia 28.10.2015

Il Presidente est.

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

Sentenza n. 4170/2015 pubbl. il 30/12/2015 RG n. 2186/2013 Repert. n. 7262/2015 del 30/12/2015

Dott Liliana Guzzo

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7